

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMUNE DI AVISE



STATUTO COMUNALE

TESTO COORDINATO

**Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 17 del 02/08/2001
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n° 24 del 29/10/2001
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n° 36 del 27/10/2005
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n° 10 del 14/04/2011
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n° 10 del 24/03/2015
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n° 2 del 30/03/2020
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n° 43 del 03/12/2020**

Sommario

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI.....	4
CAPO I: CARATTERISTICHE COSTITUTIVE	4
Art. 1. Denominazione e natura giuridica del Comune.....	4
Art. 2. Territorio	4
Art. 3. Stemma.....	4
Art. 4. Sede	5
Art. 5. Lingua francese e franco-provenzale.....	5
Art. 6. Toponomastica	5
CAPO II: FINALITÀ	5
Art. 7. Finalità.....	5
Art. 8. Azioni positive per la realizzazione della parità tra i sessi	6
Art. 9. Nomine, principio delle pari opportunità.....	6
Art. 10. Programmazione e cooperazione.....	6
Capo III: Statuto e regolamenti.....	7
Art. 11. Statuto e sue modifiche	7
Art. 12. Regolamenti.....	7
TITOLO II- PARTECIPAZIONE POPOLARE.....	8
Capo I: Istituti della partecipazione	8
Art. 13. Partecipazione popolare.....	8
Art. 14. Assemblee generali.....	8
Art. 15. Istanze.....	8
Art. 16. Petizioni.....	9
Art. 17. Proposte	9
Art. 18. Referendum	9
Art. 19. Effetti dei referendum propositivi e consultivi	9
Capo II: Forme associative	10
Art. 20. Associazioni	10
Capo III: Informazione, trasparenza, accesso ai procedimenti	10
Art. 21. Interventi nei procedimenti.....	10
Art. 22. Accesso.....	10
Art. 23. Informazione	10
Art. 24. Rapporti con la popolazione	10
Capo IV: Difensore civico	10
Art. 25. Difensore civico.....	11
TITOLO III - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	12
Capo I: Organi di Governo	12
Art. 26. Organi di Governo.....	12
Capo II: Consiglio comunale	12
Art. 27. Consiglio comunale	12
Art. 28. Competenze	12
Art. 29. Adunanze e convocazioni	13
Art. 30. Funzionamento	13

Art. 31. Consiglieri	14
Art. 32. Gruppi consiliari	14
Capo III: Giunta comunale	14
Art. 33. Giunta comunale.....	14
Art. 34. Composizione e nomina	14
Art. 35. Funzionamento	15
Art. 36. Competenze della Giunta.....	15
Capo IV: Sindaco e Vice Sindaco.....	16
Art. 37. Sindaco	16
Art. 38. Competenze amministrative	16
Art. 39. Competenze di vigilanza	17
Art. 40. Ordinanze	17
Art. 41. Vicesindaco	17
Art. 42. Delegati del Sindaco.....	18
TITOLO IV - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO.....	19
Capo unico: Organi gestionali ed uffici	19
Art. 43. Segretario comunale ed uffici.....	19
Art. 44. Competenze gestionali del Segretario e dei responsabili di servizi	19
Art. 45. Competenze consultive del Segretario Comunale e dei Responsabili dei Servizi	19
Art. 46. Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento del Segretario comunale.....	20
Art. 47. Competenze di legalità e garanzia del Segretario Comunale.....	20
Art. 48. Organizzazione degli uffici e del personale.....	20
Art. 49. Albo pretorio	20
TITOLO V - SERVIZI PUBBLICI	21
Capo unico: Forme di gestione	21
Art. 50. Forme di gestione	21
TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATE	21
Capo unico: Rapporti tra Enti	21
Art. 51. Unité des Communes Valdôtaines.....	21
Art. 52. Consorterie	21
TITOLO VII - ORDINAMENTO FINANZIARIO.....	22
Capo unico: Programmazione finanziaria.....	22
Art. 53. Principi	22
TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	22
Capo unico: Norme transitorie e finali.....	22
Art. 54. Norme transitorie.....	22
Art. 55. Norme finali	22
ALLEGATI:	22
ALLEGATO A - BOZZETTO E DESCRIZIONE DELLO STEMMA.....	22
ALLEGATO B - BOZZETTO E DESCRIZIONE DEL GONFALONE	22

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMUNE DI AVISE

STATUTO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

CAPO I: CARATTERISTICHE COSTITUTIVE

Art. 1. Denominazione e natura giuridica del Comune

1. Il Comune di Avise è ente locale autonomo, costituito su base territoriale, nell'ordinamento generale della Repubblica ed operante secondo principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto.
2. Il Comune rappresenta la propria comunità; nell'ambito dell'unità dello Stato ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 2. Territorio

1. Il territorio appartenente al Comune, sul quale esso esercita la sua potestà e le sue funzioni, copre una superficie di 52,27 chilometri quadrati. È topograficamente delimitato dal confine con i limitrofi Comuni di Arvier, Saint-Nicolas, La Thuile, Saint-Pierre, La Salle, Saint-Rhemy-en-Bosses.
2. Le frazioni storicamente riconosciute dalla comunità e denominate Dzoènsàn, Vedeun, Lo Coudrai, Lo Tomasé, Hèla, Tsarboun – ii, Plan, Lo Pró, Lo Cri, La Rouii, La Feurdze, Oveuzo, Lo Pón, Runaz, La Cluza, Béloen costituiscono la circoscrizione del Comune.

Art. 3. Stemma

1. Lo stemma del Comune, attribuito con decreto del Presidente della Repubblica in data 25-03-1993, raffigura un leone d'oro troncato di azzurro e linguato di rosso, giusta bozzetto allegato sub A.
2. Lo stemma è riprodotto negli atti ufficiali, nel bollo e nel gonfalone. La riproduzione dello stemma e l'esibizione del gonfalone sono riservati al Comune.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con d.p.g.r. n. 641 del 21.12.2000, su proposta del comune, giusta bozzetto allegato sub B.
4. La fascia tricolore del Sindaco è completata con lo stemma previsto dal comma 1 e con quello della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Art. 4. Sede

1. Il civico palazzo, sede del Comune, è sito nel Capoluogo. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative ed al fine di favorire l'accesso dei cittadini.

Art. 5. Lingua francese e franco-provenzale

1. Nel Comune la lingua francese e quella italiana sono pienamente parificate.
2. Il Comune riconosce piena dignità al franco-provenzale quale forma tradizionale di espressione.
3. Per l'attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell'italiano, del francese e del franco-provenzale.
4. Tutte le deliberazioni, i provvedimenti, gli altri atti ed i documenti del Comune possono essere redatti in lingua francese od in lingua italiana.
5. Durante le adunanze degli organi collegiali gli interventi in franco-provenzale saranno tradotti in italiano od in francese su espressa richiesta del Segretario, di un Consigliere o di un Assessore.
6. Gli impiegati comunali hanno l'obbligo di rispondere nella lingua italiana o francese in cui i cittadini pongono i loro quesiti.

Art. 6. Toponomastica

1. Il nome del Comune, delle frazioni, delle borgate, degli alpeggi e delle località si identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante da antichi titoli.

CAPO II: FINALITÀ

Art. 7. Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, culturale, sociale ed economico della propria comunità, su base autonomistica, riconoscendo e facendo propri i valori di rispetto della persona, promozione del lavoro, democrazia, libertà, eguaglianza, giustizia sociale, solidarietà, pace e non violenza sanciti dalla Costituzione repubblicana, dalle leggi regionali e dalle tradizioni locali.
2. Il Comune si riconosce nel processo di integrazione politica ed istituzionale dell'Unione Europea e recepisce i principi indicati dalla Carta europea dell'autonomia locale. Ricerca e favorisce i contatti tra comunità locali, come veicolo di dialogo e di cooperazione.
3. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione dei cittadini e delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione della comunità.
4. Il Comune persegue con la propria azione i seguenti fini:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico o cooperativo;
 - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, in sintonia con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio che riconosce quali beni essenziali e limitati;
 - e) la tutela, la valorizzazione, la protezione e il razionale impiego dei terreni consortili, dei demani collettivi e degli usi civici nell'interesse delle comunità locali;
 - f) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali;

5. Il Comune partecipa alle associazioni nazionali, regionali ed internazionali degli enti locali, nell'ambito dell'integrazione europea ed extra-europea, per la valorizzazione del ruolo essenziale dei poteri locali ed autonomi.

Art. 8. Azioni positive per la realizzazione della parità tra i sessi

1. Il Comune garantisce e promuove le pari opportunità per le donne, rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne nell'amministrazione;
2. Il Comune adotta piani di azioni positive volte, tra l'altro, a:
 - a) promuovere, con adeguati mezzi di sollecitazione, l'accesso delle donne nei settori con insufficiente rappresentanza femminile e riequilibrare la presenza delle donne nei centri decisionali;
 - b) definire procedure di selezione del personale idonee a stabilire le attitudini potenziali, diffondere la legislazione in materia di pari opportunità, indicare requisiti che non comprendano implicitamente alcuna discriminazione relativamente allo stato civile;
 - c) assicurare condizioni che consentano l'effettiva partecipazione delle donne ai corsi di formazione e di aggiornamento professionali, secondo quanto stabilito dal dlgs 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
 - d) adottare un codice di comportamento che assicuri un clima di pieno e sostanziale rispetto reciproco tra uomini e donne con particolare attenzione all'eliminazione delle situazioni di molestie sessuali;
 - e) prevedere misure di sostegno intese a rendere tra loro compatibili le responsabilità familiari e professionali, anche attraverso nuove forme di organizzazione del lavoro e dei servizi sociali.

Art. 9. Nomine, principio delle pari opportunità

1. Nei casi in cui il Sindaco ed il Consiglio debbano nominare o designare, ciascuno secondo le proprie competenze più rappresentanti in enti, aziende ed istituzioni, fra i nominati è assicurata la presenza equilibrata di uomini e donne. L'equilibrio, in ogni caso, è assicurato tra i rappresentanti complessivamente nominati e designati nel corso del mandato. Il Sindaco ed il Consiglio sono tenuti a motivare le scelte operate e le conseguenti esclusioni, con specifico riferimento al principio di pari opportunità dandone adeguata informazione;
2. Nel nominare i componenti della Giunta, i responsabili degli uffici e dei servizi nonché nell'attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, il Sindaco assicura una presenza equilibrata di uomini e donne, motivando le scelte operate con specifico riferimento al principio di pari opportunità.

Art. 10. Programmazione e cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità assumendo una politica di programmazione coordinata con la Regione Autonoma Valle d'Aosta e gli altri enti territoriali, come metodo ordinatore della propria attività.
2. Il Comune si avvale dell'apporto dei singoli cittadini, delle associazioni, delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con altri Comuni e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione e complementarietà tra le diverse sfere di autonomia per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza, in funzione delle esigenze e dello sviluppo della comunità locale rappresentata dal Comune.
4. Il Comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre nazioni, anche mediante forme di gemellaggio, nel rispetto degli accordi internazionali e delle attività svolte dallo Stato, dalle Regioni, dall'Unione europea, dalle Organizzazioni transnazionali e dalle Comunità di altre nazioni.

Capo III: Statuto e regolamenti

Art. 11. Statuto e sue modifiche

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti del Comune.
2. È ammessa l'iniziativa di almeno il 30% degli elettori per proporre modifiche od integrazioni allo Statuto mediante la presentazione di una proposta redatta per articoli e soggetta alla procedura prevista dall'art. 17, fermo restando quanto disciplinato dagli artt. 18 e 19.
3. Il Comune invia copia dello Statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Giunta Regionale della Valle d'Aosta, per la sua conservazione.

Art. 12. Regolamenti

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalle norme statali e regionali e dallo Statuto, adotta regolamenti sulle materie di propria competenza;
2. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed agli elettori ai sensi dell'art. 17.
3. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum ai sensi degli artt. 18 e 19.
4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
5. I regolamenti sono pubblicati nell'albo pretorio comunale online dopo l'adozione da parte del Consiglio per quindici giorni.
6. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO II- PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I: Istituti della partecipazione

Art. 13. Partecipazione popolare

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione della comunità locale all'attività dell'ente, anche incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi, al fine di assicurarne il buon andamento, la democraticità, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Il Comune valorizza, promuove e favorisce la partecipazione popolare all'attività dell'ente mediante le seguenti forme:
 - a) assemblee generali
 - b) istanze
 - c) petizioni
 - d) proposte
 - e) referendum
3. Per gli effetti di cui agli articoli seguenti, le richieste di indizione di un'assemblea generale nonché le istanze, petizioni e proposte devono presentare, ai fini della loro ricevibilità, i seguenti requisiti:
 - a) essere sottoscritte da cittadini e/o elettori, di cui devono indicarsi con chiarezza le generalità, l'indirizzo e gli estremi di un documento di identità, ovvero, quanto gli autori agiscono quali rappresentanti di una organizzazione, la carica ricoperta all'interno di questa, nonché la precisa denominazione e sede della medesima;
 - b) identificare con sufficiente chiarezza e precisione gli atti, interventi o comportamenti sollecitati;
 - c) sollecitare atti, interventi o comportamenti di competenza del Comune;
 - d) indicare nominativo e recapito cui comunicare la posizione dell'Amministrazione comunale.
4. Il Comune assicura i medesimi diritti, facoltà e poteri ai residenti non cittadini appartenenti all'Unione Europea
5. L'Ente favorisce altresì i rapporti e la partecipazione all'amministrazione di tutte le persone residenti o dimoranti sul territorio comunale.

Art. 14. Assemblee generali

1. Su argomenti di particolare rilevanza può essere richiesta l'indizione di assemblee generali degli elettori con poteri consultivi e propositivi.
2. Le assemblee generali, qualora lo richiedano 1/3 dei Consiglieri assegnati o il 20% degli elettori, devono essere convocate dal Sindaco entro 45 giorni dal deposito della richiesta.
3. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell'assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.
4. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale. In tal caso, il numero minimo degli elettori che possono richiedere la convocazione è pari al 50% più uno di quelli direttamente interessati.

Art. 15. Istanze

1. I cittadini, le associazioni, gli organismi locali, i comitati, le consorzierie e gli altri interessati possono rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal Sindaco, dal Segretario o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica od amministrativa della questione.

Art. 16. Petizioni

1. I cittadini residenti maggiorenni, così come le associazioni o gli organismi locali, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale e di comune necessità, nelle materie di loro competenza.
2. La relativa procedura, i tempi e le forme di pubblicità sono stabiliti con regolamento. L'organo competente esamina la questione e, in ogni caso entro sessanta giorni dalla presentazione, decide in merito.
3. In difetto ciascun consigliere può chiedere la discussione della questione in Consiglio. Il Sindaco pone la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla richiesta.
4. I cittadini, gli organismi e le associazioni che hanno presentato petizioni hanno diritto ad essere informati sulle procedure intraprese dal Comune a seguito delle stesse entro centoventi giorni dalla loro presentazione;

Art. 17. Proposte

1. Il 20% degli elettori può presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi.
2. L'Amministrazione sente i proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione.
3. Tra il Comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell'interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.
4. L'organo competente provvede, anche in assenza dell'accordo di cui al comma 3, a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti.

Art. 18. Referendum

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione delle seguenti materie:
 - bilancio preventivo, rendiconto, istituzione ed ordinamento dei tributi e ogni altro atto inerente alle entrate comunali.
2. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali e non è ammesso più di tre referendum all'anno.
3. Il referendum può essere promosso:
 - a) dalla giunta comunale;
 - b) dal 50% + uno dei consiglieri assegnati;
 - c) dal 30% degli elettori.
4. Un apposito regolamento dovrà disciplinare:
 - a) le modalità ed i tempi di ammissione dei requisiti referendari;
 - b) le modalità e i tempi di effettuazione delle consultazioni referendarie;
 - c) il quorum dei votanti necessario per rendere valida la consultazione referendaria;
 - d) le modalità ed i tempi di divulgazione dei risultati delle consultazioni referendarie.
5. I referendum abrogativi possono essere proposti solo sugli atti della Giunta e del Consiglio, con le limitazioni previste al comma 1.

Art. 19. Effetti dei referendum propositivi e consultivi

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco il Consiglio delibera i conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento dei risultati del referendum consultivo è deliberato, con motivazione adeguata, dalla maggioranza dei componenti dell'organo competente.

Capo II: Forme associative

Art. 20. Associazioni

1. Il Comune valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa, l'accesso ai dati posseduti e l'adozione di idonee forme di consultazione.
2. Le scelte che possono produrre effetti sull'attività delle associazioni sono adottate previa consultazione delle medesime.
3. Le commissioni consiliari, su richiesta, possono invitare i rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati in base al regolamento del Consiglio.

Capo III: Informazione, trasparenza, accesso ai procedimenti

Art. 21. Interventi nei procedimenti

1. L'azione del Comune si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento dell'amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa secondo criteri di trasparenza e partecipazione.
2. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge regionale 18/99 o dal vigente regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

Art. 22. Accesso

1. Al fine di rendere effettiva la loro partecipazione all'attività dell'amministrazione, ai cittadini singoli od associati, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni è garantito il diritto di accesso alle strutture, ai servizi, agli atti delle amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dalla legge e dal vigente regolamento sull'accesso degli atti amministrativi del Comune.

Art. 23. Informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste dalla legge e dal regolamento comunale sull'accesso agli atti amministrativi.
2. L'ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la conoscenza degli atti.
3. La comunicazione deve essere esatta, tempestiva, completa nonché adeguata all'eventuale indeterminatezza dei destinatari.
4. La Giunta adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

Art. 24. Rapporti con la popolazione

1. Per coinvolgere la popolazione, l'Amministrazione è tenuta ad incontrare la medesima almeno una volta all'anno per riferire sull'attività svolta.

Capo IV: Difensore civico

Art. 25. Difensore civico

1. Il Consiglio comunale può affidare con propria deliberazione le funzioni di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale ad un difensore civico che venga nominato nell'ambito dell'Unité des Communes Valdôtaines Grand-Paradis o attribuire analoghe funzioni, previa convenzione, al difensore civico istituito presso il Consiglio regionale.

TITOLO III - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I: Organi di Governo

Art. 26. Organi di Governo

1. Sono Organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco ed il Vicesindaco.
2. Il Sindaco, il Vicesindaco ed i Consiglieri vengono eletti ai sensi della legge regionale 9.02.1995, n. 4 e ss.mm.ii..

Capo II: Consiglio comunale

Art. 27. Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità locale, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico – amministrativo del Comune.
2. All'inizio della legislatura il Sindaco presenta al Consiglio il proprio programma amministrativo. Tale documento costituisce il principale atto di indirizzo dell'azione politico-amministrativa del Comune e il riferimento per l'esercizio della funzione di controllo da parte del Consiglio.
La verifica e l'adeguamento delle linee programmatiche avviene attraverso la presentazione e la discussione, in Consiglio di apposite relazioni del Sindaco e dei singoli Assessori.
3. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
4. Il Consiglio comunale si avvale di Commissioni consiliari, costituite garantendo la rappresentanza della minoranza.

Art. 28. Competenze

1. Il Consiglio comunale ha competenza inderogabile per gli atti fondamentali di cui all'art. 21 c. 1 l.r. 07.12.1998 n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta" e ss.mm.ii..
2. Il Consiglio ha altresì le competenze inderogabili ad esso attribuite in materia di Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali dalla vigente normativa statale e regionale.
3. Il Consiglio è competente ad adottare i seguenti atti oltre a quelli previsti nel comma 1:
 - a) I regolamenti comunali, ad eccezione di quello sull'ordinamento degli uffici e servizi;
 - b) I piani, i programmi e le loro variazioni e deroghe, la prima fase progettuale dei lavori pubblici progetti in genere con un importo lavori superiore a 100.000,00 euro e i pareri da rendere in tali materie;
 - c) Le proposte di rilevanza generale da presentare alla Regione o ad altri enti, anche ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale, della difesa del suolo e degli interventi di prevenzione di protezione civile;
 - d) La dotazione organica del personale;
 - e) Gli indirizzi e criteri generali per il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - f) L'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
 - g) La partecipazione a società di capitali;
 - h) La contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari, non espressamente previsti da atti fondamentali del Consiglio;
 - i) Determinazione e approvazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - j) Determinazione e approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi;
 - k) Gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria

amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;

- l) Accettazione o rifiuto di lasciti e/o donazioni immobiliari che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio;
- m) L'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione o la modificazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui agli artt. 113, 114 e 115 della legge regionale 54/98 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta" e con l'osservanza di quanto stabilito all'art. 50;
- n) Gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- o) La definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune;
- p) La nomina e la designazione dei rappresentanti del Consiglio presso aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata;
- q) La nomina della commissione edilizia;
- r) Il conferimento di delega di funzioni comunali all'Unité des Communes valdôtaines;
- s) La nomina, la revoca e la surrogazione degli assessori, che deve avvenire con le modalità stabilite dall'art. 34 del presente Statuto;
- t) L'approvazione degli statuti dei Consorzi di miglioramento fondiario di cui il Comune possiede una quota e loro modifiche;
- u) I pareri sugli statuti delle consorterie;
- v) Gli indirizzi per il coordinamento e l'organizzazione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi e degli uffici pubblici al fine di armonizzare l'apertura dei medesimi con le esigenze degli utenti ai sensi dell'art. 26, comma 8, della L.R. 54/98 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";
- w) Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali;
- x) La nomina del revisore dei conti.

Art. 29. Adunanze e convocazioni

- 1. L'attività del Consiglio si svolge in adunanze ordinarie e straordinarie.
- 2. Sono adunanze ordinarie quelle convocate per l'approvazione del rendiconto dell'anno finanziario precedente, per l'approvazione del bilancio di previsione del triennio finanziario successivo.
- 3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno.
- 4. L'ordine del giorno deve essere consegnato ai Consiglieri per iscritto almeno 5 giorni prima sia in caso di seduta ordinaria, sia in caso di seduta straordinaria. In caso di urgenza l'ordine del giorno è consegnato ai Consiglieri, per iscritto, almeno ventiquattro ore prima della seduta.
- 5. Le adunanze straordinarie possono avere luogo su iniziativa del Sindaco o di richiesta motivata di almeno $\frac{1}{4}$ dei Consiglieri assegnati o del 20% degli elettori. In tal caso il Sindaco deve riunire tale organo entro venti giorni dal deposito della proposta ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto.

Art. 30. Funzionamento

- 1. Per quanto non previsto dalla legge o dallo statuto, un apposito regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina:
 - a) La convocazione ed il funzionamento del Consiglio.
 - b) La costituzione dei gruppi consiliari;
 - c) La costituzione delle commissioni consiliari, l'organizzazione, il funzionamento, le competenze ed i poteri delle medesime;
 - d) Le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
 - e) La disciplina delle sedute, le maggioranze necessarie per la loro validità e per l'approvazione delle deliberazioni e le modalità di voto;
 - f) Le modalità di verbalizzazione delle sedute, che è obbligatoria, e l'eventuale impiego di apparati di registrazione;
 - g) La presentazione delle interrogazioni, proposte, interpellanze e mozioni;

- h) L'organizzazione dei lavori;
 - i) La pubblicità dei lavori del Consiglio e delle commissioni nonché degli atti adottati;
 - j) In casi di particolare importanza, da identificarsi specificamente, può prevedere che le sedute del consiglio siano precedute da assemblee della popolazione, con definizione delle modalità del loro svolgimento.
2. Il Sindaco presiede le adunanze del Consiglio comunale. In caso di sua assenza od impedimento ne fa le veci il Vicesindaco. In caso di assenza anche del Vicesindaco ne fa le veci l'Assessore delegato.
 3. Il Sindaco ha facoltà di sospendere o sciogliere l'adunanza e dispone dei poteri necessari al suo ordinato svolgimento.

Art. 31. Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. I Consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del comune ed hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
3. I Consiglieri hanno poteri di controllo e diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio e di presentare interrogazioni, proposte interpellanze e mozioni.
4. Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo dei singoli consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento.
5. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.
6. Il Sindaco deve assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al consiglio, mediante deposito presso la segreteria comunale, almeno 48 ore prima della seduta, dei documenti relativi alle questioni stesse.

Art. 32. Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al Sindaco. Qualora non esercitino tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri non componenti la Giunta che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Capo III: Giunta comunale

Art. 33. Giunta comunale

1. La Giunta è l'organo esecutivo e di governo del Comune.
2. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi politico - amministrativi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.
3. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 34. Composizione e nomina

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vice Sindaco e da un numero massimo di quattro assessori, ad invarianza della spesa complessiva prevista per l'indennità da corrispondere al numero di assessori indicato dalla legge. Alla proposta del Sindaco, così come disciplinata dall'articolo 14 del presente statuto, deve essere allegata l'attestazione favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria.
2. Nella composizione della Giunta comunale si deve tenere conto della normativa vigente in merito alla tutela del genere meno rappresentato.
3. la Giunta ad eccezione del Sindaco e del Vicesindaco è nominata dal Consiglio comunale su proposta del Sindaco.

4. La nomina avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio da tenersi entro 30 giorni dalla proposta del Sindaco. Qualora non si raggiunga la maggioranza predetta è possibile effettuare una seconda votazione a maggioranza dei componenti presenti. Qualora in nessuna di esse si raggiungano le maggioranze predette il Consiglio è sciolto ai sensi di legge;
5. Il Consiglio comunale, su proposta motivata del Sindaco, può revocare uno o più Assessori. La proposta di revoca deve essere deliberata, ed eventualmente accolta a scrutinio palese e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale, entro trenta giorni dal deposito della proposta nella segreteria comunale.
6. Alla sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati dal Consiglio, oppure cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Consiglio su proposta del Sindaco, entro trenta giorni dalla vacanza.
7. La nomina e la revoca devono essere immediatamente comunicate all'interessato con mezzi adeguati e la prima accettata dal medesimo.

Art. 35. Funzionamento

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le responsabilità dei singoli assessori e le eventuali deleghe.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in caso di suo impedimento, dal Vicesindaco; in caso di mancanza di entrambi la Giunta è presieduta da un Assessore.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla normativa vigente.
5. La Giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei votanti. Nel caso in cui la Giunta sia composta da un numero pari di membri, in caso di parità di voti prevale il voto del Sindaco.
6. L'Assessore che senza giustificato motivo, non interviene a quattro sedute consecutive, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale e l'Assessore è sostituito entro 30 giorni con le stesse modalità previste per la nomina della Giunta.

Art. 36. Competenze della Giunta

1. La Giunta adotta tutti gli atti di amministrazione, nonché tutte le deliberazioni che non rientrano nella competenza degli altri Organi comunali, del Segretario comunale e dei Responsabili dei servizi, ai sensi della normativa vigente.
2. In particolare, la Giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo svolge le seguenti attività:
 - a) Riferisce almeno una volta all'anno al Consiglio sulla propria attività e sull'esecuzione dei programmi, attua gli indirizzi generali e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso;
 - b) Adotta i provvedimenti di attuazione, anche attraverso la definizione degli obiettivi, dei programmi di rilevanza generale approvati dal consiglio comunale, nel rispetto degli indirizzi fissati;
 - c) Approva progetti e programmi esecutivi che non siano di competenza del Consiglio
 - d) Svolge attività di iniziativa, impulso o raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) Dispone la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuisce vantaggi economici di qualunque genere quando i criteri per l'assegnazione e la determinazione della misura dell'intervento non siano stabiliti in modo vincolante dal relativo regolamento.
 - f) Dispone, se previsto in atti fondamentali del Consiglio, l'accettazione o il rifiuto di lasciti e/o donazioni immobiliari;
 - g) Costituisce l'ufficio comunale per le elezioni in occasione dei referendum comunali;
 - h) Vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal comune;
 - i) può adottare particolari forme di tutela della produzione tipica locale agricola ed artigianale.

- j) Adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale;
 - k) Conferisce incarichi professionali esterni tra i quali: incarichi inerenti le opere pubbliche, incarichi di consulenza, consulenza legale, studi nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente;
 - l) Esprime parere in merito alle istanze di mobilità esterna presentate dal personale dipendente;
 - m) Autorizza il taglio del legname nei boschi di proprietà comunale;
3. La Giunta esamina, in via informale, le proposte da esaminare in Consiglio.
4. Ai sensi dell'art. 46, commi 3 e 5, della L.R. 54/98, alla Giunta può essere assegnata una quota di bilancio per quanto concerne le competenze ad essa attribuite.

Capo IV: Sindaco e Vice Sindaco

Art. 37. Sindaco

1. Il Sindaco è eletto con le modalità stabilite dalla legge regionale ed è membro di diritto del Consiglio e della Giunta comunale.
2. Quando assume le sue funzioni presta giuramento pronunciando la seguente formula "Je jure d'observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d'Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l'intérêt de l'Administration et pour le bien public. Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene pubblico."
3. Il Sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovrintendenza ed amministrazione.
4. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale di governo.
5. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

Art. 38. Competenze amministrative

1. Il Sindaco esercita le seguenti competenze:
 - a) Rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge ed è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ente;
 - b) Sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo statuto comunale o dai regolamenti;
 - c) Coordina l'attività dei singoli Assessori;
 - d) Può sospendere l'adozione di specifici atti concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori all'uopo delegati;
 - e) Sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - f) Nomina e revoca il Segretario comunale con le modalità previste dalla legge regionale;
 - g) Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio nomina i rappresentanti del comune; dette nomine devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, ovvero entro i termini di decadenza del precedente incarico;
 - h) Nomina e revoca, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, i responsabili dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali; attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna attinenti ad uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o dei singoli assessori;
 - i) Individua i dipendenti dell'ente incaricati della notificazione degli atti.
 - j) Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la Giunta;

- k) Convoca i comizi per i referendum previsti nello statuto;
 - l) Addotta ordinanze ordinarie finalizzate all'attuazione di leggi o regolamenti; emana, altresì, ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 28 L.R. 07.12.1998, N° 54.
 - m) Rilascia autorizzazioni di polizia amministrativa, commerciali ed emette i relativi provvedimenti sanzionatori e rilascia le concessioni edilizie in assenza del Responsabile del Servizio competente;
 - n) Emette i provvedimenti in qualità di autorità sanitaria locale;
 - o) Emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza e di espropri;
 - p) Provvede, a coordinare ed organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e degli uffici pubblici al fine di armonizzare l'apertura dei medesimi con le esigenze degli utenti ai sensi dell'art. 26, comma 8, L.r. 54/98;
 - q) Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, provvede, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine alle nomine con proprio atto da comunicare al Consiglio nella prima adunanza successiva;
 - r) Determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse del Comune;
 - s) Stipula i contratti, le convenzioni o gli atti a contenuto prevalentemente politico;
 - t) Partecipa al Consiglio permanente degli enti locali.
 - u) Autorizza con proprio provvedimento l'utilizzo di beni immobili.
2. I provvedimenti adottati dal Sindaco sono denominati decreti od ordinanze.

Art. 39. Competenze di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza:
 - a) Promuove direttamente, o avvalendosi del segretario comunale o dei responsabili dei servizi, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - b) Compie atti conservativi dei diritti del Comune;
 - c) Può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le Associazioni dei Comuni di cui l'ente fa parte, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
 - d) Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione pubblica comunale svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 40. Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze nel rispetto della Costituzione, dello Statuto, delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Le ordinanze normative devono essere pubblicate per almeno quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio. In tale periodo sono sottoposte ad altre forme di pubblicità idonee a garantirne la conoscenza e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.
3. L'ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.
4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco e del Vicesindaco le ordinanze sono emanate da un Assessore delegato.
5. Le sanzioni amministrative applicabili alle violazioni di ordinanze sindacali e di regolamenti comunali saranno disciplinate con apposito regolamento.

Art. 41. Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è eletto con le modalità stabilite dalla legge regionale, ed è membro di diritto del Consiglio e della Giunta comunale.
2. Il Sindaco può delegare, in via temporanea o permanente, funzioni proprie al Vicesindaco.

Art. 42. Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco può delegare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie limitatamente alle competenze ad esso attribuite dallo Statuto e con poteri di firma degli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro delegate.
2. Nel conferimento della delega di cui al comma precedente il Sindaco attribuisce agli Assessori, con i suoi provvedimenti, poteri di indirizzo e controllo nelle materie delegate.
3. Il Sindaco può modificare o revocare, con atto motivato, le deleghe conferite agli Assessori.
4. Le deleghe, le eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate al Consiglio nella prima adunanza successiva.

TITOLO IV - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Capo unico: Organi gestionali ed uffici

Art. 43. Segretario comunale ed uffici

1. Il Comune ha un Segretario titolare, dirigente equiparato ai dirigenti della Regione autonoma Valle d'Aosta, iscritto in apposito albo regionale.
2. Il Segretario costituisce il momento di sintesi, coordinamento e direzione dell'attività di gestione degli uffici e dei servizi.
3. Al Segretario sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le disposizioni di legge e dello Statuto.
4. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l'attività di sua competenza con poteri di iniziativa od autonomia di scelta degli strumenti operativi nonché con responsabilità di risultato.
5. Tali risultati sono sottoposti a verifica della Giunta comunale.
6. Il Segretario roga i contratti nei quali l'ente è parte, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, salvo diversa indicazione dell'amministrazione comunale.

Art. 44. Competenze gestionali del Segretario e dei responsabili di servizi

1. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'ente è affidata al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi, che l'esercitano in base agli indirizzi del Consiglio ed in attuazione delle determinazioni della giunta nonché delle direttive del sindaco con l'osservanza dei principi dettati dal presente Statuto.
2. Al Segretario comunale ed ai Responsabili di servizi competono tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti con rilevanza esterna, inerenti le assegnazioni loro attribuite annualmente dalla Giunta ed individuati nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 45. Competenze consultive del Segretario Comunale e dei Responsabili dei Servizi

1. Il Segretario comunale ed i Responsabili di servizi partecipano, se richiesti, a commissioni di studio e di lavoro anche esterne, formulano pareri ed esprimono valutazioni di natura tecnica e giuridica al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco.
2. I Responsabili dei servizi esprimono su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio o alla Giunta e nei limiti delle proprie competenze, il parere in ordine alla regolarità tecnica, anche avvalendosi dei rispettivi responsabili di procedimento;
3. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio e alla Giunta è inoltre acquisito, se necessario, il parere di regolarità contabile nonché, qualora l'atto comporti impegno di spesa, l'attestazione di copertura finanziaria con le modalità previste dal Regolamento comunale di contabilità.

Art. 46. Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento del Segretario comunale.

1. Il Segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti dei Responsabili dei servizi e del personale.
2. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia e dal regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 47. Competenze di legalità e garanzia del Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali e delle commissioni e ne cura la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Attesta l'avvenuta pubblicazione all'Albo pretorio comunale on line e l'esecutività degli atti deliberativi del Comune.

Art. 48. Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune è attuata attraverso un'attività di programmazione e si uniforma ai seguenti principi:
 - a) distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale;
 - b) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e obiettivi;
 - c) individuazione delle responsabilità collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità e della massima collaborazione tra uffici;
 - e) favorire l'avvicinamento del cittadino alla p.a. attraverso lo studio, la conoscenza dei bisogni collettivi avendo di mira un elevato grado di soddisfazione per l'utenza.
2. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
3. Il Comune disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi, con l'osservanza dei principi stabiliti dal comma 1.
4. Con il regolamento di cui al comma precedente vengono stabiliti i criteri e le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi ai responsabili.

Art. 49. Albo pretorio

1. Su sito internet del Comune è predisposto un apposito spazio destinato ad albo pretorio comunale on line per la pubblicazione online degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo la legge, lo statuto ed i regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità, la comprensibilità e la facilità di lettura degli atti esposti.
3. Il Segretario comunale, od un suo delegato, cura e sovrintende la pubblicazione degli atti all'albo pretorio avvalendosi degli strumenti necessari alla pubblicazione.

TITOLO V - SERVIZI PUBBLICI

Capo unico: Forme di gestione

Art. 50. Forme di gestione

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze e nell'interesse della comunità locale, provvede alla gestione dei servizi pubblici aventi ad oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività dirette a realizzare fini di rilevanza sociale nonché a promuovere lo sviluppo economico e civile della popolazione;
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata dal Consiglio comunale anche sulla base della valutazione delle istanze, richieste o proposte presentate dagli utenti.
3. Nell'organizzazione dei servizi sono assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATE

Capo unico: Rapporti tra Enti

Art. 51. Unité des Communes Valdôtaines

1. Il Sindaco, o il Vicesindaco delegato in caso di impedimento, fa parte della Giunta dell'Unité.
2. Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti del medesimo, può delegare all'Unité l'esercizio delle funzioni del Comune che riguardino ambiti locali da esercitarsi in modo associato.
3. I rapporti inerenti la delega per l'esercizio associato di funzioni comunali sono regolati da apposita convenzione tra gli enti.

Art. 52. Consorterie

1. Il comune adotta intese con le Consorterie esistenti sul suo territorio per tutelare la proprietà collettiva e favorirne il migliore impiego nell'interesse della comunità locale.
Qualora le consorterie storicamente riconosciute non siano attive oppure, per il ridotto numero dei consorzisti e per scarsa consistenza economica, non siano più in grado di assicurare una propria autonoma gestione sono amministrate dal Comune nel cui territorio sono situati i beni contortili o la maggior parte dei beni stessi ai sensi dell'art. 12 l.r. 5.4.1973 n. 14.

TITOLO VII - ORDINAMENTO FINANZIARIO

Capo unico: Programmazione finanziaria

Art. 53. Principi

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dalla normativa statale, regionale e dal regolamento di contabilità.

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo unico: Norme transitorie e finali

Art. 54. Norme transitorie

1. Il presente Statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
2. I regolamenti comunali rimangono in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.

Art. 55. Norme finali

1. L'organo competente approva:
 - entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto tutti i regolamenti previsti dallo statuto stesso.

ALLEGATI:

ALLEGATO A - BOZZETTO E DESCRIZIONE DELLO STEMMMA

ALLEGATO B - BOZZETTO E DESCRIZIONE DEL GONFALONE